



Agenzia di Ambito  
per i Servizi Pubblici  
di Bologna  
**ATO 5**

Agenzia costituita  
dai Comuni  
e dalla Provincia  
di Bologna

Regolamento agevolazioni  
tariffarie SII

pagina

**1 / 4**

# **REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi per le spese del servizio idrico integrato nei Comuni di ATO 5 gestiti da Hera s.p.a. (di seguito il gestore) ad utenti che versano in particolari condizioni di disagio socio-economico, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49/2006 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 560/2008.

L'applicazione della tariffazione sociale avviene in modo uniforme per tutti i Comuni di ATO 5 gestiti da Hera s.p.a..

Per l'erogazione dei contributi è istituito un apposito fondo, finanziato con la tariffa, quantificato annualmente dall'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna (di seguito Agenzia).

Il parametro economico di riferimento ai fini dell'erogazione dei contributi economici è l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità ai fini dell'accesso all'erogazione nell'acqua ed in linea con i principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale previsti dalla direttiva 2000/60 dell'Unione Europea.

### **Art. 2 - Soggetti che beneficiano delle agevolazioni**

I contributi sono erogati agli utenti in base al reddito ISEE.

Anche gli utenti residenti in condomini con contatori centralizzati possono richiedere il contributo.

Sono previste due classi ISEE alle quali sono attribuiti contributi di diverso importo. Per l'anno 2008 il limite della prima classe, alla quale è destinato il 60% del fondo, è pari a 2.500 €; il limite della seconda, alla quale è destinato il restante 40% del fondo, è fissato pari a 7.500 € e potrà eventualmente essere aggiornato annualmente dall'Agenzia.

### **Art. 3 - Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte dell'utente**

Per aver diritto alle agevolazioni gli utenti devono presentare presso gli uffici INPS o i centri di assistenza fiscale (CAAF) o gli uffici comunali competenti la "Dichiarazione sostitutiva unica", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/05/2001, contenente tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Gli utenti, intestatari di singole utenze o facenti parte di utenze condominiali, devono presentare la domanda per le agevolazioni ai competenti uffici comunali, con allegata l'attestazione ISEE ed una bolletta dell'acqua, entro il 30 settembre di ogni anno. L'erogazione del contributo relativo avverrà nell'anno successivo.

Nel caso in cui nel medesimo anno sia già stata presentata l'attestazione ISEE per l'erogazione di agevolazioni relative ad altri servizi, il Comune provvede ad individuare automaticamente gli utenti destinatari del contributo dandone chiara informazione agli stessi. In tal caso è sufficiente presentare una bolletta dell'acqua.

Le domande per le agevolazioni hanno validità annuale e devono essere presentate annualmente entro il termine suddetto, pur non verificandosi variazioni.

L'Agenzia, in accordo con i Comuni, potrà chiedere agli stessi di effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti.

### **Art. 4 – Misura delle agevolazioni**

Le agevolazioni per all'anno 2008 sono previste nella misura di seguito indicata:

- a) per gli utenti con reddito ISEE annuo inferiore o uguale a 2.500 € il contributo annuale è pari a 25 €;
- b) per gli utenti con reddito ISEE annuo superiore a 2.500 € ed inferiore o uguale a 7.500 € il contributo annuale è pari a 20 €.

Per gli anni successivi l'entità delle agevolazioni sarà stabilita annualmente dall'Agenzia.

#### **Art. 5 – Gestione del fondo**

Il gestore versa quanto accantonato tramite tariffa per l'erogazione delle agevolazioni in un fondo fruttifero appositamente costituito.

Eventuali differenze sia positive sia negative tra quanto accantonato per il fondo e quanto erogato agli utenti sono compensate l'anno successivo, sempre nel rispetto dell'incremento massimo annuale dell'1% delle tariffe consentito per la costituzione del fondo.

Se la somma erogata complessivamente risulta inferiore al 90% di quella accantonata, l'Agenzia valuta l'opportunità di ridefinire i parametri di applicazione della tariffazione sociale al fine di avvicinarsi al pieno utilizzo delle risorse messe a disposizione.

La somma viene erogata al Comune dal gestore dopo che l'Amministrazione ha quantificato gli aventi diritto e l'Agenzia ha stabilito l'entità della quota da assegnargli.

Nel caso in cui il numero di domande presentate comporti la necessità di una disponibilità di risorse superiore a quanto destinato ai Comuni, l'Agenzia può prevedere di:

- ridurre il contributo erogato;
- erogare comunque il contributo stabilito effettuando una compensazione del fondo l'anno successivo, nel rispetto dell'incremento massimo annuale dell'1% delle tariffe consentito per la costituzione del fondo.

#### **Art. 6 – Ruolo dell'Agenzia d'ambito**

L'Agenzia quantifica l'importo complessivo delle agevolazioni da erogare, provvedendo alla predisposizione di un apposito fondo nell'ambito delle previsioni tariffarie nel rispetto dell'incremento massimo annuale dell'1% delle tariffe previsto dal metodo tariffario regionale.

L'Agenzia, sulla base delle domande presentate, comunica al gestore l'importo da versare direttamente ai singoli Comuni entro il 31 marzo dell'anno successivo ed indica l'importo dei contributi da erogare agli utenti appartenenti alle fasce di reddito ISEE individuate. Il contributo riconosciuto all'utente non può comunque superare l'ammontare annuo della propria bolletta.

L'Agenzia, nello spirito di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze sociali e di consentire la costituzione del fondo minimizzando i costi dello stesso nei confronti degli altri utenti, vigila sull'effettiva corresponsione delle quote del fondo e sulla corrispondenza tra somme accantonate ed erogate.

L'Agenzia controlla annualmente la gestione del fondo da parte dei Comuni e del gestore avvalendosi della rendicontazione di cui al successivo articolo 7 e della relazione di rendicontazione di cui al successivo articolo 8, effettuando, qualora necessario, ulteriori indagini dirette.

L'Agenzia predispone un report sociale, contenente specifiche informazioni relativamente all'applicazione della tariffazione sociale, che viene presentato al Comitato consultivo degli utenti (di seguito CCU) entro il 31 luglio dell'anno successivo ed inviato all'Autorità regionale di vigilanza entro il 30 settembre. Un report sociale regionale sarà redatto dall'Autorità regionale di vigilanza e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.



### **Art. 7 – Ruolo del Comune**

Il Comune di residenza raccoglie entro il 30 settembre dell'anno precedente l'erogazione le domande per le agevolazioni presentate dagli utenti in possesso dei requisiti previsti.

Come indicato all'articolo 3, nel caso in cui nel medesimo anno degli utenti abbiano già presentato l'attestazione ISEE per l'erogazione di agevolazioni relative ad altri servizi, il Comune provvede ad individuarli automaticamente, dandone chiara informazione agli stessi.

Verificati il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, i Comuni trasmettono all'Agenzia entro il 15 novembre il numero di utenti a cui sarà applicato il contributo l'anno successivo suddivisi nelle 2 classi ISEE.

Il contributo è erogato agli utenti direttamente dai Comuni in un'unica soluzione entro 90 giorni dal ricevimento della quota di fondo spettante loro, secondo le modalità dagli stessi definite.

I Comuni trasmettono annualmente entro il 30 giugno all'Agenzia ed al CCU un rendiconto dettagliato contenente il numero di domande accolte, il numero di domande respinte, il numero di reclami ricevuti, indicandone la motivazione, nonché l'entità dei contributi erogati.

La quota di fondo attribuita a ciascun Comune deve essere utilizzata per la sola finalità prevista dal metodo regionale, ovvero contribuire alla copertura delle spese connesse alla fornitura del servizio idrico sostenute dagli utenti.

Qualora l'ammontare destinato ad una delle classi individuate non venga totalmente utilizzato, la parte residua può essere assegnata dal Comune all'altra classe ai fini dell'erogazione delle agevolazioni agli utenti, fermo restando l'importo del contributo all'utente.

### **Art 8- Ruolo del gestore**

Il gestore provvede a versare gli importi accantonati nel fondo di cui all'articolo 5 e comunicati dall'Agenzia direttamente ai Comuni entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il gestore presenta annualmente all'Agenzia, ai Comuni ed al CCU entro il 31 maggio una relazione di rendicontazione suddivisa per Comune relativa alle somme percepite e versate ai Comuni.

### **Art. 9 – Comunicazione dell'iniziativa**

L'Agenzia di ambito si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante comunicazione nel proprio sito internet.

Da parte dell'Agenzia sarà richiesta al Comune la pubblicizzazione dell'iniziativa mediante materiale informativo disponibile presso lo sportello URP e con altre modalità ritenute idonee.

Il gestore contribuirà a rendere nota l'iniziativa mediante comunicazione nel proprio sito internet ed in bolletta, numero verde e sportelli clienti e tramite altri mezzi di informazione, secondo quanto concordato con l'Agenzia.

### **Art. 10 – Norma transitoria**

Per l'anno 2008 le domande per la richiesta dei contributi sono raccolte dai Comuni, secondo le modalità previste nel presente regolamento, fino al 31 gennaio 2009. I Comuni trasmettono all'Agenzia entro il 15 marzo 2009 il numero di utenti che hanno diritto al contributo.

Entro il 30 aprile 2009 il gestore versa gli importi definiti dall'Agenzia direttamente ai Comuni. I Comuni provvedono ad erogare i contributi, definiti dall'Agenzia, agli utenti aventi diritto entro 90 giorni dal ricevimento della quota di fondo spettante loro, secondo le modalità dagli stessi definite, e trasmettono all'Agenzia ed al CCU entro il 30 giugno 2009 il rendiconto di cui all'articolo 6. Il gestore presenta all'Agenzia, ai Comuni ed al CCU entro il 31 maggio 2009 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 7.